

OPERAZIONI STRAORDINARIE***Badwill, avanzo di fusione da annullamento e neutralità fiscale***

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal punto di vista contabile, come chiaramente rappresentato nel **Principio contabile Oic 4**, l'emersione di un **avanzo da annullamento** in occasione di una **fusione per incorporazione** può essere in astratto ascrivibile al concorso di **diversi fatti e circostanze**.

Fra queste, vi è l'ipotesi in cui l'acquisto della partecipazione nella società incorporata sia stato effettuato nella consapevolezza che si dovranno sostenere **oneri o perdite per la ristrutturazione** del *business* dell'impresa controllata-incorporata, o comunque in ragione del fatto che a detta società viene associato dall'incorporante **un avviamento negativo (il badwill)**; similmente, l'emersione di una differenza positiva di fusione (l'avanzo di annullamento) potrebbe essere riferita al fatto che il **patrimonio netto contabile della incorporata è sovrastimato** a causa della mancata iscrizione, o della sottostima, di alcune **passività potenziali** o di rischi che meriterebbero di essere invece rappresentati in bilancio mediante l'iscrizione di un fondo spese e rischi futuri.

Al ricorrere di queste ipotesi, l'Oic 4 prescrive che l'ammontare dell'avanzo di fusione da annullamento che è rappresentativo del **valore attuale degli oneri o delle perdite future**, come pure del **badwill associato al business della incorporata**, o infine del **sottodimensionamento delle passività** potenziali nel bilancio della stessa incorporata, venga rilevato in un **apposito fondo rischi** – denominato, ad esempio, “**Fondo rischi per oneri e perdite da fusione**” – destinato ad essere utilizzato nei successivi esercizi al verificarsi degli oneri, delle perdite o delle passività potenziali identificate.

L'utilizzo di tale fondo per oneri futuri, quindi, potrà avvenire nel momento in cui gli oneri o le perdite si manifesteranno, oppure mediante il suo *reversal* qualora il fondo si mostri **esuberante rispetto all'andamento reale** della gestione del *business* incorporato.

A fronte di questo inquadramento contabile, si può porre il tema del **riflesso fiscale**, in altri termini di quale sia il trattamento ai fini delle imposte sul reddito (Ires ed Irap) degli **utilizzi**

del **Fondo rischi e oneri** formato in sede di **allocazione dell'avanzo di fusione**, sia quando gli utilizzi avvengano a fronte della **manifestazione degli eventi di gestione avversi (le spese o le perdite)** e sia quando essi riflettano il **reversal a conto economico** della parte di fondo risultata alla prova dei fatti esuberante.

La **neutralità fiscale della fusione** prescritta dall'[articolo 172 Tuir](#), ai sensi del quale detta operazione non costituisce di per sé un fatto generatore di redditi o di perdite, e né realizzo di plusvalenze o minusvalenze, conduce alla conclusione secondo cui **gli utilizzi del fondo** del passivo formato con l'allocazione dell'avanzo di fusione debbano essere **privi di effetti ai fini delle imposte sul reddito**, e ciò **in tutte le circostanze**, ovvero quando essi dovessero interessare il conto economico della società a fronte di una tecnica di **utilizzo “indiretto” del fondo** in presenza della manifestazione dell'onere o della spesa, così come laddove il fondo sia utilizzato a **generica riduzione delle perdite** sofferte dal *business* incorporato (come nel caso del *badwill*) e infine anche nel caso del **riversamento a conto economico** per via dell'esuberanza del fondo.

Questa equilibrata soluzione ha anche trovato il conforto in giurisprudenza (**Cassazione, n. 15757/2020**), proprio in relazione al caso di un fondo formato in sede di **allocazione dell'avanzo di fusione da annullamento** al fine di fronteggiare il **prevedibile andamento economico negativo del business** incorporato, poi utilizzato nell'esercizio successivo mediante l'imputazione al conto economico di periodo.

Pertanto, i **costi contabilizzati** dalla società conservano la loro **deducibilità fiscale** a prescindere dalla imputazione del fondo formato dall'allocazione dell'avanzo di fusione, mentre il **provento rilevato a conto economico** per via dell'utilizzo del fondo in questione si conferma **“irrilevante sotto il profilo fiscale”** legittimando perciò la società ad operare una **corrispondente variazione in diminuzione** della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito.